



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Piazza Mariano n.28 - 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.com
Pec: barbaraperra@pec.it

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (cd. decreto "PNRR-2") ha previsto **l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario** (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) **ed in regime di vantaggio** (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) **che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.**

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro.

ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a **trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti.** L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14"

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro.**

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.